

CAMERA DEI DEPUTATI N. 475

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BALESTRACCI, VERNOLA, ZOLLA, MASTELLA,
CABRAS, GARAVAGLIA, BROCCA, ANGELINI PIERO
MARIO, LUSSIGNOLI, LO BELLO, AZZOLINI**

Presentata il 20 settembre 1983

Istituzione ed ordinamento dei Corpi di polizia municipale

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge che abbiamo l'onore di sottoporre alla vostra attenzione concerne uno dei molteplici aspetti di adeguamento dell'ordinamento istituzionale delle comunità locali alle nuove realtà sociali da tempo in atto nel nostro paese.

Il nuovo assetto dello Stato come attuazione della Costituzione, come consolidamento delle istituzioni democratiche, come ricerca di un diverso modo d'essere della comunità e d'una nuova dimensione della qualità della vita, è tema di grande attualità per rispondere alle reali esigenze espresse dalla grande opinione pubblica.

La riforma della pubblica amministrazione e in essa, parte essenziale, quella delle autonomie locali, sono non più temi riservati agli addetti ai lavori, ma temi di interesse nazionale.

La riforma delle autonomie è all'esame del Parlamento, ma una riforma graduale della vita degli enti locali è già in atto.

La istituzione delle Regioni, la legge 22 luglio 1975, n. 382, e il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, sono fatti di grande trasformazione istituzionale che, se non sostanziano la riforma delle autonomie, la prefigurano e ne delineano la conclusione.

Sono mutate le realtà locali: il pluralismo è un dato di fatto imprescindibile. Negli ultimi decenni, ma soprattutto di recente e oggi in particolare, il comune è stato l'istituzione che ha conosciuto, più delle altre, gli effetti, spesso traumatici, di rivolgimento sociale e territoriale in una posizione di massima esposizione, in una posizione che è stata definita di trincea. Era perciò inevitabile che entrasse in crisi la vecchia concezione del comune.

Anzitutto nei rapporti con lo Stato centrale, ma anche nella rottura di una visione puramente esecutiva e settoriale delle cose che il comune era chiamato a fare.

Il discorso dell'autonomia così non è più un puro richiamo al dettato costituzionale ed alla esigenza dell'attuazione dello stesso, ma viene richiesto dalla necessità pressante per l'ente locale di base di affrontare la globalità dei problemi in quanto gli stessi processi economico-sociali sollecitano l'assunzione da parte del comune di un ruolo di rappresentanza generale degli interessi che insistono nella comunità locale.

Nell'ambito di questa nuova realtà della comunità locale e del comune vanno rivisti la funzione ed il ruolo della polizia locale, non più chiamata soltanto alla tutela dei regolamenti comunali e delle ordinanze dei sindaci, ma sempre più vista come forza di collaborazione per la realizzazione dei fini istituzionali dei comuni, protesa alla difesa delle istituzioni democratiche in collaborazione con altre forze, istituzioni e organizzazioni.

Si aggiunga a tutto ciò la funzione di polizia amministrativa introdotta con il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con consistenti innovazioni, con spostamenti di poteri dallo Stato ai comuni, con conseguente modificazione qualitativa (prima ancora che quantitativa) del significato e del valore delle singole funzioni autorizzative e conseguentemente della vigilanza.

L'intreccio di tali nuove funzioni comunali con le altre funzioni dell'ente locale da un lato apre al comune nuovi spazi e nuovi orizzonti di attività di rilevanza economica, culturale, sociale e di tempo libero, dall'altro affida alla polizia locale un nuovo ruolo giacché ne dilata l'arco delle responsabilità e lo rende partecipe nel processo di riqualificazione della funzione pubblica.

Lo stesso concetto di polizia amministrativa registra così una sua evoluzione in modo parallelo al nuovo ruolo del comune nei confronti della realtà umana e territoriale urbana.

Va confermato il tradizionale ruolo di polizia, ma esso deve essere integrato, arricchito e quindi in larga misura completato con nuove finalità e perciò con nuovi contenuti.

Tale dimensione innovativa riguarda la funzione di ausilio, di sostegno e di promozione che può e deve essere innestata nella funzione di vigilanza; esiste a nostro avviso, tutta una sfera specifica, e sino ad oggi non conosciuta (che richiede perciò uno sforzo notevole di ordine culturale), per l'azione degli addetti alla vigilanza urbana che riguarda compiti destinati a favorire lo sviluppo sociale ed economico della comunità, nonché la crescita civile dei modi concreti in cui la comunità stessa si organizza.

Ecco quindi che emerge un tratto di grande significato e valore del nuovo che si registra nei compiti di polizia amministrativa e nella caratterizzazione professionale e umana degli operatori impegnati nel settore.

Se sono aumentate quindi le funzioni, le responsabilità, la necessità di una maggiore qualificazione professionale, sono aumentati anche i rischi personali. È sufficiente la considerazione come oggi sia aumentata la criminalità, le sue modalità di azione, la sua pericolosità ed efferatezza, la minaccia eversiva del terrorismo con le radici ideologiche e sociali che la ispirano. Naturalmente tutto questo implica un rafforzamento dei campi di prevenzione, di sorveglianza ed anche di repressione che spettano principalmente all'attività di polizia in genere, ma che compete in una certa misura anche ai corpi di vigilanza che coprono soltanto un lato della responsabilità dei vigili urbani, essendo essi soprattutto chiamati a concorrere positivamente a contrastare le condizioni di malessere di una comunità a favorire le ragioni di rispetto dei valori della vita umana e della solidarietà sociale.

C'è perciò l'esigenza di un intervento legislativo per il riordino dei corpi di polizia urbana, per la ridefinizione del loro ruolo, per l'emanazione con legge dello Stato di principi e indirizzi per la

legislazione regionale, come richiesta dall'articolo 117 della Costituzione e per il riconoscimento anche di alcuni diritti giuridici, retributivi e pensionistici degli appartenenti alla categoria.

Va anche rilevato che i temi che non abbiamo inteso affrontare nella nostra proposta sono quelli della funzione di polizia dei sindaci giacché ci sembra che tale problema sia collegato strettamente alla riforma delle autonomie locali attualmente in discussione al Senato e che in quella sede possa utilmente essere discusso il tema o possa essere affrontato in un momento successivo alla luce delle nuove norme che in materia saranno contenute nella legge di riforma delle autonomie locali.

Non si è neppure inteso trattare il tema delle armi perché la necessità di legiferare su tale materia discende dalla scelta che si opera sul mantenimento o meno per i vigili urbani della qualifica di agenti di pubblica sicurezza. Avendo noi deciso di proporre il mantenimento di tale qualifica, ne discende l'eliminazione dalla nostra proposta della parte relativa alle armi perché già automaticamente risolta.

Ci proponiamo ora di illustrare i singoli articoli della proposta di legge.

Con l'articolo 1 si stabilisce l'obbligo per i comuni di istituire il Corpo di polizia municipale. Al primo comma dell'articolo si precisa che tale istituzione è diretta e finalizzata alla realizzazione dei compiti operativi in materia di polizia locale urbana e rurale, di polizia amministrativa, di circolazione inerente alla viabilità urbana e per ogni altra attività di polizia prevista dalle leggi, dai regolamenti, dalle deliberazioni e ordinanze comunali.

Al secondo comma poi si introduce il concetto peraltro condiviso dalle forze politiche presenti in Parlamento e nell'ANCI e presente in ogni elaborazione culturale, dottrinale, politica e di proposta parlamentare, di forme associative specie tra piccoli comuni, al fine di realizzare un più adeguato e organico servizio di polizia municipale.

Una efficiente polizia municipale non è ipotizzabile in piccoli comuni di poche centinaia di abitanti, mentre associazioni volontarie tra gli stessi possono ovviare agli inconvenienti.

L'articolo 2 nel precisare che il corpo di Polizia municipale esercita anche funzioni di collaborazione con le altre forze di polizia, precisa che esso si pone al servizio delle istituzioni democratiche e dei cittadini, in coerenza con le motivazioni che abbiamo tentato di esporre nella prima parte di questa nostra relazione.

L'ambito territoriale non può che essere quello del comune e dei comuni associati e l'attività di polizia, con esclusione di quelle proprie delle competenti autorità statali, sono dirette all'osservanza di leggi, regolamenti e provvedimenti delle pubbliche autorità e comunque soprattutto dirette a garantire l'esercizio della libertà e dei diritti dei cittadini, nonché l'ordinata produzione e fruizione di beni e servizi sociali. Giova qui ricordare, a commento di questa norma, le considerazioni svolte nella prima parte di questa relazione.

L'articolo 3 affida al sindaco (o assessore delegato) la sovrintendenza sui servizi di polizia municipale. A lui spettano le direttive di massima per il funzionamento del servizio e il potere di adottare i necessari provvedimenti.

Al corpo è preposto il Comandante, la cui nomina spetta al sindaco ma su deliberazione del Consiglio comunale.

Il terzo ed ultimo comma dell'articolo 3 vuole riaffermare la gerarchia nell'interno del corpo e rispetto alle autorità competenti per i singoli settori operativi.

Con l'articolo 4 si prevede la potestà regolamentare di ogni comune per disciplinare lo stato giuridico degli appartenenti ai corpi con l'obbligo di determinare:

1) il contingente del personale dipendente. Al riguardo l'Associazione nazionale tra i comandanti ed ufficiali dei corpi di polizia urbana (ANCUPM) richiede un rapporto fisso di un dipendente per 500 abitanti, ma noi ci permettiamo di dissentire da tale impostazione.

Ricordiamo che tempo fa si rilevava che il rapporto ottimale era di 1 ogni 1000 abitanti, poi di 1 ogni 700, poi 1 ogni 600. Ciò significa che mutano nel tempo le esigenze ed oggi sono mutate per tutti i motivi prima esposti.

E nostra convinzione che sarebbe errore grave legare al solo criterio del numero degli abitanti la determinazione del numero degli appartenenti al corpo di polizia municipale in ogni comune o associazione di comuni.

Certamente il numero degli abitanti ha la sua importanza, ma riteniamo che abbiano uguale importanza l'estensione territoriale, la conformazione urbanistica, la caratteristica socio-economica, l'intensità della circolazione stradale, la vocazione agricola, o industriale o turistica, la presenza intensa o lieve della criminalità, la stabilità dei residenti o l'aumento stagionale degli stessi.

In tal senso è orientata la norma proposta con il n. 1 dell'articolo 4;

2) l'organizzazione del Corpo in base alla classe cui è assegnato il comune, tenendo conto, come già detto, della densità della popolazione residente e temporanea, della suddivisione del comune in circoscrizioni e delle zone territoriali costituenti aree metropolitane.

È importante però ricordare che la nostra proposta prevede che l'ordinamento del personale del corpo sia ordinato su tre qualifiche funzionali: 1) dirigenti (comandante e ufficiali); 2) addetti al coordinamento e controllo (sottufficiali, capo settore, capo reparto); operatori (vigili).

Ma ciò solo per i comuni che abbiano più di 10 mila abitanti.

Il regolamento dovrà poi prevedere le dotazioni organiche per singole qualifiche, l'accesso alle singole qualifiche funzionali e infine le attribuzioni, i doveri e le responsabilità di ciascun dipendente.

L'articolo 5 indica i titoli di studio necessari per l'accesso alle varie qualifiche funzionali: scuola dell'obbligo per gli operatori (vigili), diploma di scuola secon-

daria superiore per le qualifiche intermedie, laurea per i dirigenti.

All'articolo 6, per quel che concerne le qualifiche degli appartenenti al corpo di polizia municipale, si ritiene opportuno ribadire la qualifica di ufficiale o di agente di polizia giudiziaria in rapporto all'articolo 221 del codice di procedura penale, quella di ufficiale o di agente di polizia stradale a norma dell'articolo 137 del vigente codice della strada approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e quella di agente di pubblica sicurezza regolata e attribuita ancor oggi dall'articolo 18 del regio decreto 31 agosto 1907, n. 690. Va subito osservato che sul mantenimento di quest'ultima qualifica (agente di pubblica sicurezza) sembra esservi discordanza di opinioni fra le forze politiche e fra le stesse categorie interessate. Noi invece riteniamo che essa debba essere conservata. Innanzitutto perché la sua eliminazione sarebbe un puro atto di ipocrisia non potendo incidere, nella sostanza, sulle funzioni in ogni caso attribuite agli appartenenti ai corpi di polizia municipale. Poi perché tale qualifica dà maggior prestigio e quindi meglio tutela gli appartenenti al corpo. Ancora perché il Paese non capirebbe mai, nel momento in cui la situazione drammatica richiede un potenziamento della « pubblica sicurezza » perché si va a togliere tale qualifica a chi già tale qualifica possiede.

Ancora, perché la conservazione di tale qualifica garantisce il mantenimento di un collegamento con le altre forze di polizia, esigenza oggi sentita dal Paese che richiede un coordinamento fra tutte le forze impegnate nella difesa dell'ordine democratico.

Dal nostro orientamento consegue il riconoscimento automatico di tale qualifica all'atto dell'assunzione in servizio e l'abolizione dell'inutile visto delle comunicazioni da parte del sindaco al questore o al presidente del tribunale.

L'articolo 7: mentre con tale articolo nulla di nuovo si dice circa le qualifiche degli operatori (vigili) e dei dirigenti (comandanti ed ufficiali), col secondo comma

si precisa che agli addetti al coordinamento e controllo (sottufficiali) compete la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria e stradale ponendo così rimedio ad una incertezza della giurisprudenza ed aderendo alla interpretazione della suprema Corte di cassazione.

L'articolo 8, rispettoso delle attribuzioni di funzione legislativa riservate alle Regioni dall'articolo 117 della Costituzione e conseguentemente dalla legge 22 luglio 1975, n. 382, e dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, vuole indicare i principi a cui debbono attenersi le Regioni stesse nel legiferare in materia.

Senza elencare i singoli punti dell'articolo, riteniamo di sottolineare l'importanza della promozione di iniziative per la preparazione, qualificazione e aggiornamento del personale, l'opportunità di collaborazione a tal fine con le Università o altre istituzioni formative; la promozione delle già citate associazioni volontarie fra Comuni con idonee forme di incentivazione; la determinazione dei criteri generali per i pubblici concorsi; le norme in materia di uniformi, distintivi di grado; i criteri di obbligo e modalità di loro uso, nonché le caratteristiche dei mezzi e delle strutture operative dei corpi.

L'articolo 9, nella prima parte, stabilisce un principio importante: quello dei livelli funzionali. Al comandante dovrebbe spettare il livello massimo previsto per i dipendenti di ciascun comune ed agli altri ufficiali quello immediatamente inferiore.

È un riconoscimento che spetta ai corpi di polizia municipale per le citate nuove funzioni e per essi ai loro comandanti ed ufficiali, ma che ovviamente si ripercuote favorevolmente su tutti gli appartenenti ai corpi.

Ne consegue quindi che agli appartenenti ai corpi addetti al coordinamento e controllo (attuali sottufficiali) spetta il trattamento economico spettante alle categorie impiegatizie comunali aventi pari livello funzionale-retributivo, mentre al personale operativo (vigili) va riservato un inqua-

dramento atipico rispondente alla serietà ed atipicità dei compiti e delle funzioni svolte.

Indicare queste linee direttrici spetta poi alla contrattazione triennale e alle parti contraenti recepire tali indicazioni e tradurle in concrete risultanze contrattuali.

La seconda parte dell'articolo 9 si riferisce all'annoso e tanto discusso problema della indennità suppletiva richiesta dagli appartenenti ai corpi di polizia urbana di tutta Italia.

Si ritiene che una tale indennità vada riconosciuta e correttamente definita indennità di « istituto » e non di « pubblica sicurezza » per chiaro riferimento al complesso delle funzioni esercitate e alle difficoltà, rischi, qualificazioni professionali e impegni connessi a tali funzioni. Funzioni ovviamente diverse in gran parte da quelle svolte dagli appartenenti alla Polizia statale. Ci preme sottolineare inoltre che una tale indennità non dovrà essere attribuita a tutti, ma solo a coloro che svolgano effettivamente le funzioni di istituto.

In concreto quindi la norma che si propone prevede di attribuire una indennità di istituto al solo personale in servizio di istituto e per le giornate di effettiva presenza, in aggiunta allo stipendio in godimento e con l'esclusione del personale comandato o collocato in posizione che non comporti l'effettivo esercizio delle funzioni proprie del personale del Corpo.

Tale indennità dovrà essere pensionabile e assoggettata alla medesima disciplina dello stipendio; dovrà essere considerata anche ai fini degli aumenti periodici di stipendio e della tredicesima mensilità.

In ordine alla misura, solo al fine di individuare un parametro certo, si propone di rapportare l'indennità all'80 per cento di quella corrisposta alle forze di polizia dello Stato, suscettibile delle variazioni che potranno essere ad essa apportate, ovviamente calcolata in ventiquattresimi per rapportarla alla effettiva presenza giornaliera.

Con l'articolo 10 si propone di regolare la materia delle pensioni privilegiate

ordinarie e della speciale elargizione spettante ai familiari delle « vittime del dovere ». La proposta recepisce i contenuti di un disegno di legge che il Governo ha presentato al Senato nel settembre del 1979. Si intende così estendere al personale del corpo, esposto ad identici pericoli così come i luttuosi avvenimenti hanno dimostrato, i benefici a suo tempo concessi alle forze di polizia ed ai magistrati, non sembrando l'esclusione giustificata né sul piano giuridico né su quello dell'equità.

Non possono esservi differenti trattamenti fra vittime dello stesso dovere, quello di servire e di difendere lo Stato, a qualunque corpo esse appartengano o da qualunque livello di governo esse dipendano.

Per tutti questi motivi, onorevoli colleghi, confidiamo che la nostra proposta possa validamente contribuire alla soluzione di un problema tanto avvertito dalle categorie interessate e a garantire un ordinato progresso delle comunità locali.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I Comuni per i compiti operativi in materia di polizia locale urbana e rurale, di polizia amministrativa, di circolazione inerente alla viabilità comunale e per ogni altra attività di polizia prevista dalle leggi, dai regolamenti, dalle deliberazioni e ordinanze comunali, istituiscono il Corpo di Polizia Municipale che è composto dal personale di cui al successivo articolo 4.

Al fine di poter realizzare un adeguato e più organico servizio di Polizia Municipale, i Comuni possono riunirsi in consorzio od in altre forme associative.

ART. 2.

Il Corpo di polizia municipale esercita funzioni proprie e di collaborazione con le altre forze di polizia al servizio delle istituzioni democratiche e dei cittadini. Esso nell'ambito del territorio comunale svolge attività di polizia che non siano proprie delle competenti autorità statali e dirette all'osservanza delle leggi, dei regolamenti e dei provvedimenti delle pubbliche autorità, garantisce l'esercizio della libertà e dei diritti dei cittadini, nonché l'ordinata produzione e fruizione di beni e servizi sociali.

ART. 3.

Ai servizi di polizia municipale sovrintende il Sindaco o un assessore da lui delegato. Impartisce le direttive di massima per tutto ciò che concerne il funzionamento del servizio e adotta i necessari provvedimenti.

Al Corpo di polizia municipale è preposto il comandante nominato dal Sindaco su deliberazione del Consiglio comunale.

Gli appartenenti al Corpo di polizia municipale sono tenuti ad eseguire le direttive impartite dai superiori gerarchici e dalle autorità competenti per i singoli settori operativi.

ART. 4.

I Comuni, per realizzare le finalità della presente legge, provvedono, con uno speciale regolamento, a disciplinare lo stato giuridico del personale appartenente ai Corpi di polizia municipale determinando, in quanto non sia disposto dalla presente legge:

1) in un apposito ruolo speciale il contingente del personale dipendente in ragione del numero degli abitanti, del territorio e delle caratteristiche socio-economiche della comunità locale;

2) il tipo di organizzazione del Corpo localizzato nel proprio territorio, in base alla classe cui è stato assegnato il Comune, tenendo anche conto della densità della popolazione residente e temporanea, della suddivisione del Comune stesso in circoscrizioni territoriali e delle zone territoriali costituenti aree metropolitane. In particolare l'ordinamento del personale del Corpo di polizia municipale per i Comuni che hanno più di 10.000 abitanti deve articolarsi, sulla base del grado di professionalità, nelle tre seguenti qualifiche funzionali:

a) dirigenti (comandante ed ufficiali);

b) addetti al coordinamento e controllo (sottufficiali, capo settore, capo reparto);

c) operatori (vigili).

L'organizzazione del Corpo deve essere improntata ai principi del decentramento ed ai seguenti criteri:

1) le dotazioni organiche per singole qualifiche devono essere stabilite in modo da assicurare la funzionalità e l'efficienza delle strutture del Corpo;

2) devono essere emanate le disposizioni concernenti l'accesso alle singole qualifiche funzionali;

3) devono essere emanate le disposizioni concernenti le attribuzioni, i doveri e le responsabilità di ciascun dipendente.

ART. 5.

Per l'accesso alle varie qualifiche funzionali è prescritto il possesso dei seguenti titoli di studio:

a) titolo di studio della scuola dell'obbligo per la qualifica di operatore;

b) titolo di studio della scuola secondaria superiore o equivalente per la qualifica di addetto al coordinamento e al controllo;

c) diploma di laurea per la qualifica di dirigente.

ART. 6.

Il personale appartenente al Corpo di polizia municipale per l'espletamento delle funzioni ed attribuzioni di cui ai precedenti articoli riveste, nell'ambito territoriale del proprio Comune o in quello dei Comuni associati, la qualifica di:

a) ufficiale o agente di polizia giudiziaria a norma dell'articolo 221 del codice di procedura penale approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1399;

b) ufficiale o agente di polizia stradale a norma dell'articolo 137 del codice della strada approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

c) agente di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 18 della legge 31 agosto 1907, n. 690.

Tali qualifiche vengono riconosciute automaticamente all'atto dell'assunzione in servizio nelle rispettive categorie.

ART. 7.

Gli operatori (vigili) del Corpo di polizia municipale rivestono le qualifiche di

agente di polizia giudiziaria, di agente di polizia stradale e di agente di pubblica sicurezza.

Gli addetti al coordinamento e controllo (sottufficiali) del Corpo di polizia municipale rivestono le qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria, di ufficiale di polizia stradale e di agente di pubblica sicurezza.

I dirigenti (comandante ed ufficiali) del Corpo di polizia municipale rivestono le qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria e di ufficiale di polizia stradale.

ART. 8.

La potestà della Regione in materia di polizia municipale è svolta nel rispetto delle norme e dei principi stabiliti dalla presente legge.

Le Regioni provvedono con legge regionale a:

1) stabilire le norme generali per la istituzione e l'organizzazione del servizio in rapporto alla classe alla quale sono assegnati i Comuni;

2) promuovere iniziative per la preparazione, la qualificazione, la riqualificazione e l'aggiornamento del personale dei Corpi di polizia municipale in collaborazione con le università o altre istituzioni formative;

3) promuovere tra i Comuni le opportune forme associative con idonee iniziative di incentivazione;

4) determinare i criteri generali per l'ammissione ai pubblici concorsi;

5) determinare le caratteristiche delle uniformi e dei relativi distintivi di grado per gli appartenenti ai Corpi dei Comuni della Regione stessa e stabilire i criteri generali concernenti l'obbligo e le modalità d'uso;

6) disciplinare le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione ai Corpi.

ART. 9.

Il personale del Corpo di polizia municipale è inquadrato in livelli retributi-

vi determinati in relazione alle funzioni attribuite.

Al comandante del Corpo di polizia municipale è attribuito il livello funzionale retributivo massimo previsto per i dipendenti del Comune presso il quale presta servizio ed agli eventuali altri dirigenti i livelli immediatamente inferiori.

Il personale addetto al coordinamento e controllo gode del trattamento economico spettante alle categorie impiegatizie del Comune aventi pari livello funzionale-retributivo.

Il personale operativo (vigili) viene inquadrato in un livello atipico rispondente ai compiti ed alle funzioni svolte.

Al personale del Corpo in servizio di istituto e per le giornate di effettiva presenza compete, in aggiunta allo stipendio in godimento, una « indennità di istituto » stabilita sulla base dell'ottanta per cento dell'indennità prevista per le forze di polizia dello Stato dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e successive modificazioni, suscettibile delle variazioni che potranno venire ad essa apportate. L'importo della indennità giornaliera viene calcolato su un ventiquattresimo dell'importo dell'indennità mensile come sopra computata.

L'indennità non è dovuta al personale comandato o collocato in posizione che non comporti l'effettivo servizio delle funzioni proprie del personale del Corpo.

L'indennità è pensionabile ed è assoggettata, ad ogni effetto, alla medesima disciplina dello stipendio; è anche considerata ai fini degli aumenti periodici di stipendio e della tredicesima mensilità.

ART. 10.

La pensione spettante, in base alle vigenti disposizioni, alle vedove ed agli orfani dei dirigenti e degli addetti al coordinamento ed al controllo vittime del dovere in attività di servizio è stabilita in misura pari al trattamento complessivo di attività percepito dal congiunto all'epoca del decesso o, qualora più favorevole, in misura pari al trattamento complessivo di attività del grado immediatamente supe-

riore a quello rivestito dal congiunto all'epoca del decesso, ivi compresi gli emolumenti pensionabili, con esclusione delle quote di aggiunta di famiglia e della indennità integrativa speciale che sono corrisposte nella misura stabilita per i pensionati.

Per le vedove e gli orfani del personale operativo (vigili) del Corpo di polizia municipale vittime del dovere in attività di servizio, la pensione privilegiata ordinaria spettante secondo le disposizioni vigenti è liquidata sulla base dello stipendio iniziale dell'addetto al coordinamento ed al controllo, aumentata del trenta per cento del suo ammontare.

La pensione spettante, in mancanza della vedova o degli orfani, è liquidata ai genitori e collaterali del personale indicato nei precedenti commi, applicando le percentuali previste dalle norme vigenti sul trattamento economico complessivo di cui ai commi stessi.

Il trattamento speciale di pensione di cui al presente articolo sarà liquidato in relazione alle variazioni nella composizione del nucleo familiare ed ai miglioramenti economici attribuiti al personale in attività di servizio di grado corrispondente a quello posto a base del trattamento pensionistico.

È, altresì, estesa al personale dei Corpi della polizia municipale « vittime del dovere » la speciale elargizione prevista dalla legge 22 febbraio 1968, n. 101, e successive modificazioni.

Le spese derivanti dall'applicazione del precedente comma sono a totale carico dello Stato.

ART. 11.

All'onere derivante dall'applicazione del quinto comma dell'articolo 10 della presente legge per l'anno finanziario 1983 si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministero del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni del bilancio.